

MOLECULAR MEDICINE S.p.A.**1 - SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO E TIPO DI PATTO****1.1 Premesse**

In data 4 marzo 2011 è stato stipulato un Patto Parasociale (il "Patto") tra i soggetti di seguito indicati (i "Partecipanti") avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di **Molecular Medicine (MolMed) S.p.A.**, società di diritto italiano con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Patto sostituisce quello previgente tra gli stessi Partecipanti, sottoscritto il 14 dicembre 2007 e in scadenza il 5 marzo 2011, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b) d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza").

2 - SOGGETTI ADERENTI AL PATTO, NUMERO DI AZIONI CONFERITE ED ESERCIZIO DEL CONTROLLO

2.1 La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le "Azioni Sindacate"), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società, di euro 43.582.874,14 interamente versato, diviso in n. 210.415.616 azioni prive di valore nominale.

Soggetti aderenti al Patto	N. Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate	% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione
Fininvest S.p.A.	24.203.408	30,891%	11,503%
Science Park Raf S.p.A.	22.080.684	28,182%	10,494%
Airain Serviços de Consultadoria e Marketing Lda	14.963.374	19,097%	7,111%
H-Equity S.r.l.	8.551.695	10,915%	4,064%
Delfin S.à.r.l.	8.551.695	10,915%	4,064%
Totale	78.350.856	100%	37,236%

2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

CONTENUTO DEL PATTO**3 - Organi sociali e gestione**

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13.

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell'assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

- (i) 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
- (ii) 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
- (iii) i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 che precede si procederà come segue:

- (i) ogni Partecipante che possiede una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 10% del totale delle Azioni Sindacate (la "Quota Rilevante") avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante.
- (ii) ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possiede la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente.

L'ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.5 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l'amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.6 Qualora la cessazione della carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell'assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l'amministratore cessato dalla carica.

3.7 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell'assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggono le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengono le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente.

4 - Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all'unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitgli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 - Comitato di Consulazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il "Comitato di Consulazione").

5.2 Il Comitato di Consulazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

5.3 Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell'assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell'ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consulazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

6 - Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la "Comunicazione di Offerta") contenente tutti gli elementi relativi all'atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le "Azioni Offerte"), l'identità del soggetto interessato all'acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per "trasferimento" si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione *inter vivos* di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi *equity swaps*, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 - Offerta pubblica di acquisto

7.1 Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l'obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

7.2 Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l'obbligo di procedere in via solidale ad un'offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 - DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2011 e resterà in vigore per tre anni - fino al 4 marzo 2014 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

9 - DEPOSITO REGISTRO IMPRESE

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 - numero protocollo: RI/PRA/2011/47295 - codice pratica: 307J3843.